TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. **J_MSS_0492**

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi

https://www.techeudine.it/fondo-joppi

https://www.sbhu.it/

492

1648. Invest.re Lovaria

FRANCISCVS ~MOLINO~ DEI GRA DVX VENETIA R., et C.

Universis, et singulis Rectoribus, Magistratibus, Iusdi:
centibus, officialibus nostris, et presertim Locumtenenti
Patriæ Fori Iulij et Successoribus Significamus. Come havem
do li Provveditori nostri sopra li Feudi, con l'auttorità che
tengono dalla Signoria nostra col Senato, inteso l'humile
et riverente instanza del fedel nostro Valentin Lovaria
dimandante riverentemente tanto per nome suo proprio
quanto per nome de suoi nepoti Lovaria q. Bernardo della
Città nostra di Udine in essecutione della Parte del
Senato nostro 30 Luglio prossimo passato, l'investitura
per raggion di feudo per essi et loro descendenti maschi

legitimi in perpetuo della Villetta di Colugna nella Patria nostra del Friul senza titolo alcuno, ma con la giurisditione in prima instantia civil e criminal minor, et maggior in tutto et per tutto conforme à d.ta parte in virtù della quale ha fatto l'attual esborso de ducati cinquemille ducento de corrente; metà in banco et metà in cecca tanto per la sua portione quanto delli altri Consorti nominati nella sua Supplicatione et parte sudetta; Et havendo essi Proveditori nostri osservato quanto si conviene in tal materia, et prese anco le debite informationi dagl'Avocati nostri Fiscali, et Consultori in Iure, con la visione delle Scritture à tall'effetto presentate; hanno stimato giusta et raggionevole la sopradetta instanza, Però stante l'esborso sopradetto delli ducati cinque mille ducento tanto per nome suo e nepoti predetti, quanto per nome delli altri Consorti; del che ne apparono le partite autentiche sotto li 9 del corrente nella filza del Conservator nostro del deposito. Habbiamo col tenor delle presenti; et con ogni miglior modo in essecu-

tione

essecutione della Parte del Senato nostro 30 Luglio
sopradetto investito li ardenti fedelli nostri Valen-
tin et Nepoti Lonaria q. Bernardino della Terra nra
di Udine, per raggion di feudo retto nobile, et gen-
tile con loro descendenti Maschi legitimi in perpe-
tuo della Villetta di Culugna nella Patria nostra
del Friul senza titolo alcuno ma con la giurisd.ne
in prima instanza civil e criminal minor, et mag.o,
con l'appellatione al Luogotenente nro di Udine,
con tutte le sue raggioni, attioni, habentie, et per-
tinentie, prerogative honori, emolumenti ad esso
Feudo spettanti, et come godono gl'altri Feudatarij
della Patria dovendo essi fed. nostri Valentin, et
Nepoti Lonaria ben tenir trattar e custodir d.o feudo
et raggioni publiche ad honore, et essaltatione del
stato nostro et delli detti investiti, quali doveranno
per recognitione del presente Feudo corrisponder an-
nualmente alla Chiesa nostra ducal di S. Marco
protettor nostro il giorno della sua festività, un
candelotto di cera bianca lavorata di peso di lire due

et nel resto in tutto, et per tutto come in detta Parte alla
quale relatione si habbia. Et perche il sopradetto
fedel nostro Valentin Zuarian tanto per nome suo q.to
per nome delli predetti suoi Nepoti hà, gennuflesso giusto
la publica ordinatione prestato il debito giuram.to
di fedeltà nelle mani nostre con l'assistenza de quattro
de nostri Consiglieri due capi di quaranta, et delli
detti Proveditori sopra li feudi nel modo quel sono
eurenti, restando tenuti, et obligati con li loro descen
denti à tutti quelli carichi et obligi à quali sono te-
nuti li buoni et devoti Vasalli, et feudatarij della Sig.ria
nostra conforme alle leggi nro feudali; Però habbiamo
commandato, et commandiamo, che a perpetua memoria
gli sij fatto il presente documento de Investitura qual
vogliamo che sij et s'intendi però sempre senza pregiu-
ditio alcuno delle publiche raggioni, et di cadaun'
altra persona. Mandantes de premissis Et publicum
confeci documentum bulla q.ue nostra plumbea pende-
te muniri; Quare mandamus vobis, ut s: omnia in
eo contenta observetis, et ab omnibus inviolabiliter
observari

obtemrari: Et in actis Cancellariæ nostræ registrari, publicari, presentesque restitui faciant.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 10 Mensis Septembris Inditione 6.ma M.DCXXXXVIIJ

L. Piero Viedo
L. Bernardo Balbi
L. Gerol.mo Bragadin

Proveditori sopra li Feudi

1648: 30 Luglio in Pregadi

Che sia comesso alli Proveditori sopra li Feudi di accettar l'oblatione fatta loro dalli Conti Leonardo e Pietro fratelli Caiselli, investendo perciò Giacomo e Nicolò fratelli Martinoni suoi nepoti nelle Ville di Pasian Schiavonesco e Polesan con loro descendenti maschi legitimi in perpetuo, con la giurisditione civile in prima instanza, criminal minor, e maggior con titolo di Conti con tutti quei privilegi e prerogative che godono gl'altri Conti della Signoria nostra, nella Villeta

di Cullegna, Valenoria e Depoti Lonaria del quondam Bernardo senza titolo alcuno, ma con la Giurisditione in prima istanza civil e criminal minor e mag.re nelle altre ore cioè la Villetta di Ribis e Case di Sonoa Toria, Telleao e Lumignà con le case di Govello e da ampliarsi sotto Udine e che forma un sol commune i Conti Caiselli Tuseti in feudo con suoi descendenti maschi legitimi in perpetuo senza titolo, ma con la giurisditione simile alle altre con gli affitti di Corte che esige la Camera di Udine in raggion di liberi, e propij, cioè Segalla staia tre, Formento, scabol.e due, meglio staia uno e mezo e scabole due, Sorgo rosso staia quattro, pesenali uno, e di contadi Lire ... nove e soldi sedeci sopra campi e case in diverse particelle che si applicheranno che un anno per l'altro sono ducati dieci inc.a l'entrata, dovendosi ener bonificata l'affrancatione dell'avenna per quel tempo sarà liquidato, e s'intendi restar sempre salva l'appellatione al Luogotenente di Udine.

Dovevano li sopradetti Conti Leonardo e Piero fratelli

Caiselli

Caiselli p(er) la detta causa et portare nel termine di mese uno d. cinquemille, e docento contanti la metà in zecca e l'altra metà in banco come hanno esibito il tutto stimandoli convenienti in riguardo delle congionture gravissime de' correnti tempi,

Gerolemo Quarto Nod.r Ducal

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri

Li Fratelli Conti Caiselli suoi riverentissimi Vasalli fanno instanza a VV. EE. Ill.me per le sottoscritte sei Ville et Villette, cioè Pavia, Schiavonesco è Bolesan di esserne investiti Giacomo e Nicolò Fratelli Martinoni suoi Nepoti di esse due Ville in essi, et loro descendenti maschi di legitimo matrimonio colla giurisdizion civile in prima instanza criminal minor e maggior e con il titolo di Conti con tutti quei honori e prerogative che godono gl' altri Conti del Stato; E per la Villetta di Colugna da esserne investiti Valentin e Nepoti Zonaria

del quondam Bernardo senza titolo, mà con la giurisdizione
in prima instanza civile è criminal minor, è Magior.
È altre tre veramente, ch'è la piccola Villetta di Robis
et case di Santa Fosca, Felletto è Lumignà con le case
di Forbello e d'ampliarvi sotto Udine che forma un sol
commune, e di queste tre ultime do cuenne investiti
noi Conti Caiselli sudetti in Feudo masolcio, mà però senza
titolo, mà con la giurisdizione conforme alle altre quì
sopra aggregate al nostro Contado, con quei pochi di
afficti di fotte ch'esige la Camera di Udine in ragion
di liberi è proprij che è segala stara tre, formento due
sole scatole, meglio stara uno e mezo è scatole due,
sorgo sono stara quattro pesenali uno, è di contadi
lire minori nove soldi sedeci sopra campi è case in diver
se particelle, che ricavaranno, che un'anno per l'
altro sono ducati dieci in circa d'entrata, offeriamo de
contanti ducati quattromille da esser pagati in banco
uno mese doppo ottenuta l'approbatione nell'Ecc.^{mo} Se=
nato, de quali ne doveria esser compensato il poco dana=
ro dell'avenna mancante in conformità della supplica

Caisello

Caiello insieme con l'affitto presenti. Con questo che mi ha mantenuto intatte le mie giurisditioni gratie

adì 16 Luglio 1648 —

Aggiungo Io Conte Leonardo Caisello alla sopradetta esibitione ducati mille duecento, sì che in tutti saranno ducati cinquemille ducento, da eseguirsi, però bonificata l'affrancatione dell'Arenna de ducati cinquecento come nella sua supplicatione, intendendosi detti contanti, da esser pagati metà in Zecca e metà in banco &c —

Scrittura presentata nel Magistrato Eccellentissimo dei Feudi sotto di 16 Luglio 1648 per il sig. Conte Leonardo Caisello per nome suo et delli nominati nella presente dimandando, et offerendo come in essa &c — — —

— Girolamo Guarco Nodaro Ducale

Illustrissimi et Eccellentissimi Signori —

Comparo Io Conte Leonardo Caisello per nome mio et del Abate Pietro mio fratello suoi Reverendissimi Nanalli, et de Giac.

et Fratelli Marsinoni e come suo procuratore,
et Valentin Zuaria per se, et per suoi nepoti come
tuttori, ed esposto a V.V. E.E. che in esecuzione della
parte dell' Ecc.mo Senato di 30 Luglio passato, con la
quale hanno restati privati delle giurisdizioni in
prima instanza civil, criminal, miste e [illegible]
delle Ville di Pavian [illegible] con il titolo di conte
et altre prerogative da essere investiti li suddetti
fratelli Marsinoni, e per la [illegible] Villetta di [illegible]
Valentin et suoi nepoti figliuoli del q.m Bernardino
Zuaria, con la med.ma giurisdizione come di sopra, ma
senza titolo; per le altre [illegible] e la pri-
ma Villetta di Ribis et [illegible] di santa Fosca, Felletto et
Zeminià, tutte case di Cortelle sotto Udine et di queste
ultime insieme colli pochi affittuali, overo le ragioni
di livelli e [illegible] da essere investiti nei detti fratelli
suddetti, ma però senza titolo, ma colla giurisdizione
conforme alle altre di sopra aggregate al nostro [illegible]
[illegible] di Zeanà [illegible] per [illegible]
[illegible] le nostre giurisdizioni in conformità della

nta

nostra supplica presentata a questo Ecc.mo Magistrato li 16 Luglio prossimo passato, Havendo fatto l'esborso de
+ L. cinquemille doicento de contanti metà in banco et l'altra metà in Cecca in conformità pur di detta parte, ne ci resta altro che supplicar l'EE. VV. come faciamo con ogni profondiss.a riverenza di concederci le nostre investiture ad ogn'uno come di sopra, offerendosi prestar il debito giuramento di fedeltà, et di far tutto quello che si conviene a buoni, et devoti Vasalli di questa Serenissima Republica et in tutto, et per tutto conforme alla detta parte, Gratie.

1648 à 13 Decembre

Supplica presentata nel Magistrato Ecc.mo dei Feudi per il signor Iseppe Leonardo Picelli per nome suo, et delli nominati nella Parte dell'Ecc.mo Senato 30 luglio prossimo passato

Segue la parte

Cavata dal Giornal del Signor Conservator del-

deposito in Zecca

— Laus Deo 1648: 9 sett.re —

Ragion di Valuta corrente, conto a parte per l'off.o delle Biave, ll.a off.o sopra li feudi ducati doi mille seicento contadi dal Sig.r Leonardo Pizzello, dice per conto dell'amontar del feudo, et giurisdizione et titolo di Contea nelle Ville Zaniano, Selvanonesco et Blessa e della giurisdizione in prima instanza civil e criminal mista et mag. della Villetta di Colugna, et nelle altre tre ville cioè la Villetta di Rivis, parte di Santo Tomà Feletto e Lumignacco con le case di Porcello e da ampliarsi sotto li detti, che forma un sol commune i sopra [illegible] senza titolo, et per conseguir l'investitura giusta la parte dell'Ecc.mo Senato 30 Luglio passato et terminatione dell'off.o suddetto di 2 corrente in filza n.o 2832 — d 2600 —

Banco Giro [illegible] ll.a off.o Feudi suddetto ducati doimil e seicento per d 2166 in Buona Valuta scritti in detto da Francesco Roncale il giorno presente, [illegible] per supplimento in tutto come sopra — d 2600

Gio. Battista Steffani Scontro —

~ Segue il giuram.to di Fedeltà ~

Io Valerio Lonatia tanto per nome mio, quanto per nome de miei Nepoti Lonatia q. Bernardino, giuro et affermo per li Santi Evangelij di Dio, che saremo sempre fedelli alla Ecc.ma Serenità, et al Serenis.mo Dominio, ne mai in consiglio aiuto ò fatto saremo contra l'honore è stato della persona sua, anzi intendendo che altri volessero essere contra di machinarlo, opporli et impedirli di tutto nro potere, et di conservar il feudo, beni et raggioni feudali, mantenendoli ad honore è buon stato di V.ra Serenità et del Ser.mo Dominio; Et per ricuperar le cose perdute presteremo contra ciascuno ogni aiuto con la persona, col consiglio et con l'havere come anco fermamente faranno li nostri successori et nondimeno sodisferemo al debito del Vassallaggio, prestandoli tutti quei servitij alli quali sono tenuti li veri Vassalli, secondo la natura de feudi, et leggi feudali et specialmente secondo le leggi et ordini de detto Ser.mo Dominio 1586: 10 Decembre, 1587: 29 Mag.o et altri posteriori

Et in occasione d'apperta guerra, con la speranza di essere chiamati offeriremo prontamente secondo la publica volontà, et per esecutione delle istesse leggi il debito servitio et ossequio, per l'honore e stato di Vostra Serenità, et del Serenissimo Dominio, con ogni ardor di spirito — — — — — — —

Ventura Chiniçoi
N. Ecc.mo ai Scudi

Adì 13 9bre 1645. [illegible] [illegible] il S.r Va-
lentin [illegible] a nome dell'Ill.mo [illegible]
[illegible] esecutione, et che in conformità
[illegible] il [illegible]

[illegible] S. Lorenzo [illegible]

[illegible] [illegible] nostro commissa
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] nome [illegible] [illegible]
[illegible] Bernardino della [illegible] in [illegible]
[illegible], et [illegible] minori [illegible] con [illegible]
[illegible] della [illegible] di [illegible] [illegible]
[illegible] di [illegible] nome nobile, et gentile [illegible]
alcuni [illegible] si compiacerà [illegible]
senso del [illegible] [illegible] quando [illegible]
conservar [illegible] commodi, et [illegible]
[illegible] à quello [illegible] facendo [illegible]
[illegible] nelle dette Ville [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Bernardino [illegible]
et [illegible] minori, et [illegible] della detta Villa et

in tutto, et per tutto come in altra inuestitura, la
quale registrata in cotesto arch.o: la farà restituire,
e all'Ill.ma sig.ria mi racc.o:
Soggetta all'Ill.e officio nostro dei feudi di 28 Sett.re 1648
Alessandro Tozzi, et delli Ecc.mi Sig.ri feudi [illegible]
Dat. li 21 X.bre 1648.
Riferì m.r Geronimo Mozani publico Trombetta hauer
esso con trombetta fatto congregare la vicinia della
Villa di Ghugna per esecutione delli ordini
riceuuti de per l'effetto dell'infrascritto tenore.
Salvadeo.
Dalla Villa di Ghugna in conformità dell'ordine
diretto dall'Ill.mo et Ecc.mo S.r Francesco [illegible]
[illegible] della Patria del Friuli, col fondam.to et
in esecutione delle lettere della Maestà [illegible]
i feudi di 28 Sett.re prossimo passato.
Referisomi io Nicolò [illegible] pub.co Trombetta, et m.e
fuoco solito di ridurli la vicinia, oue si
trouaua unita. Sanno q.ti ordini [illegible]
riti per il Trombetta pub.co sopranominato
fatti

fatti chiamare dal medesimo Fante all'ora Bondigano
Valentin Chodesso, et Domenego Rizzi Giurati, Zuan
Batta Buzzon, Domenego Buzzon, et Riccardo di
Bon huomini di d.o commune, et con li altri in-
tervenienti congregati in forma di vicinia capitula-
mente à questo effetto fu per me sud.o Coadiutore alla
presenza di d.o S.r [illegible] avanti de [illegible], et di
dd. Giurati d.o Loco, et [illegible] Pena, et da loro
testimonij à questo effetto chiamati dal fedel
[illegible] S.r Valentin Loriana [illegible] ad alta, et
intelligibil voce [illegible] di d.o Sen.r [illegible]
[illegible] al sud.o S. Valentin, et suoi Nepoti [illegible]-
ria di [illegible] fatta per nome di sua
Ser.tà dal [illegible] dell'Ecc.mo [illegible], feudi, colla fon-
damenta della parte di [illegible] Senato [illegible]
[illegible] della [illegible] della detta Villa
di [illegible] [illegible] commune, [illegible] à giudicatura
in prima instanzia civile, et criminal minore et
[illegible], da esser esercitata nel modo che fanno gl'
altri Feudatarij della Patria, con gl'utili, et

indennità à q.lla [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di q.lla
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per
nome suo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] q. D. Bernardino M.a Carena, et col nome [illegible]
della sopradetta acquirente [illegible] in [illegible]
di quietanza finta, [illegible] [illegible] il
Assume in nome di [illegible] il [illegible]
della Regina et [illegible] [illegible] della
[illegible] [illegible] autorità et [illegible] a [illegible]
[illegible] et commendo alli detti [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] detti [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] e Carena.

[illegible]

Assicuratione delle sudditi [illegible] unico, et comu:
ne giovamento et maggior [illegible] della Città di [illegible] et
suo Clero, et essendo anco il servitio della Sere:
niss.ma Rep.ca conforme alle commissioni delli
Ecc.mi Sig.ri Capi dell'Ecc.so Cons.o [illegible] et tutti li Rettori di [illegible]
del [illegible] [illegible] Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Francesco
Grimani [illegible] Prov.r di Venetia sud.o
[illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] conformarse
alle [illegible] communicate [illegible] questo
proclama [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] tutti li [illegible]
in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
et [illegible] [illegible], et [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ai X dic.e 1646.

Fù questo il sopradetto proclama pub.to sopra la
[illegible] [illegible] alla presenza delli sopranno-
minati, et di molti altri.

Camillo Peruzini Canc.r